

94538

Decreti - Parte 1 - Anno 2014

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 18 settembre 2014, n. 8-10/Leg.

Regolamento recante modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg. concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige";
- visto il comma 2 bis dell'art.10 della L.P. n. 7/2008, introdotto dall'art. 4 della L.P. n. 6/2013, che prevede vengano definiti con regolamento i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 di data 4 settembre 2014 con cui è stata approvata la modificazione del regolamento in materia funeraria;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione del Titolo del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Il titolo del d.P.P. n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria e dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, concernente la definizione dei requisiti tecnico costruttivi dei loculi".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Nell'articolo 1 del d.P.P n. 5 del 2008, dopo le parole: "della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7".

Art. 3

Modificazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del d.P.P. n. 5 del 2008 è inserito il seguente:

" 1 bis. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al comune che dispone del

deposito, consorziato o convenzionato con il comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Durante il trasporto la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.”

Art. 4

Modificazione dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.

1. Dopo l'articolo 7 del d.P.P. n. 5 del 2008 è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis Requisiti tecnico costruttivi dei loculi areati

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), i requisiti tecnico costruttivi dei loculi aerati sono definiti dall'Allegato A a questo regolamento (di seguito denominato: Allegato A).

2. I requisiti individuati dall'Allegato A si applicano ai loculi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Resta ferma la possibilità di adattare i loculi già realizzati alla medesima data ai requisiti previsti dall'Allegato A.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE
UGO ROSSI

Allegato A parte integrante

Requisiti tecnici costruttivi dei loculi areati

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi dei cadaveri.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppo di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.
6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazione dei liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse e mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguata di materiale assorbente, a base batterico-enzimatico, biodegradabile.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuale percolazione dei liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
8. Il loculo è da realizzarsi con materiali e soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

- L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all'articolo 1

- L'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 dispone:

“Art. 75

Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri

1. Nel territorio della provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), fatta eccezione per la disciplina di cui al presente articolo nonché all'articolo 46 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. Resta ferma l'individuazione delle autorità titolari delle competenze previste dal regolamento stesso, effettuata ai sensi della vigente disciplina del servizio sanitario provinciale.

2. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita.

3. I criteri di utilizzazione delle fosse possono essere integrati con regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione; può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione.

3 bis. *omissis*

4. *omissis*

5. L'approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione.

6. Per garantire il massimo rispetto delle tradizioni locali e ferme restando le esigenze di carattere igienico-sanitario, negli interventi di sistemazione dei cimiteri dev'essere mantenuta di norma, salvo giustificati motivi di ordine tecnico, la recinzione esistente nella forma e nelle dimensioni esistenti.

7. I comuni contermini possono costituirsi in consorzio ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia.

7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia (⁶⁷).

- L'articolo 10 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 dispone:

"Art. 10
Loculi, cellette cinerarie e ossarie

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

2 bis. Per favorire il processo spontaneo di mineralizzazione dei cadaveri tumulati, i loculi di nuova costruzione e l'adattamento di loculi esistenti devono essere realizzati con sistemi di aerazione naturale. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1
Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività in materia funeraria, al fine di adeguare le specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 alle esigenze della realtà locale e all'evoluzione tecnica.

2. Il richiamo alle funzioni amministrative comunali contenuto nel presente regolamento si intende riferito ai comuni, singoli o in forma associata, secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Accertamento di morte

1. La constatazione di morte ai sensi della normativa può essere effettuata rispettivamente:

- a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;
- b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
- c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
- d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

1 bis. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio. Il nulla osta consente anche il trasporto verso un comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Durante il trasporto la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

2. L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2, nei periodi di presenza e di reperibilità previsti, è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato."
